

Copertura assicurativa

FINE ARTS

La presente polizza è stipulata tra UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

e

Società NOME COMPAGNIA

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 31.12.2024

alle ore 24 del 31.12.2029

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al 31.12. di ogni annualità

Scheda di polizza

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
SEDE LEGALE	
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	
ATTIVITÀ SVOLTA	
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 31.12.2024 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2029
FRAZIONAMENTO	
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
FRAZIONAMENTO	
BROKER - INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVISORIALE	8% del premio imponibile
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	
<p>Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ dal frontespizio di polizza e dalla <i>SCHEDA DI POLIZZA</i> riportanti i dati essenziali del contratto;✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato;✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.	

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Attività del Contraente

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 Assicurazioni presso diversi assicuratori
- Art. 3 Durata del contratto
- Art. 4 Pagamento del premio - decorrenza della garanzia - regolazione premio
- Art. 5 Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto
- Art. 6 Disciplina dei casi di recesso dall'Assicurazione
- Art. 7 Prova del contratto e modifiche dell'Assicurazione
- Art. 8 Forma delle comunicazioni
- Art. 9 Oneri fiscali
- Art. 10 Foro competente
- Art. 11 Rinvio alle norme di legge
- Art. 12 Interpretazione del contratto
- Art. 13 Ispezioni e verifiche della Società
- Art. 14 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art. 15 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
- Art. 16 Clausola Broker
- Art. 17 Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s.m. e i.
- Art. 18 Coassicurazione e delega

SEZIONE 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

- Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 2 Beni assicurati
- Art. 3 Rischi esclusi
- Art. 4 Misure restrittive (Santions Limitations Exclusion Clause)
- Art. 5 Valorizzazione dei beni
- Art. 6 Obblighi dell'Assicurato
- Art. 7 Difetto vizio e/o insufficiente imballaggio
- Art. 8 Rottura accidentale di beni fragili
- Art. 9 Coppie, servizio, serie, parures, collezioni
- Art. 10 Furto, rapina, estorsione
- Art. 11 Danni cagionati dai ladri
- Art. 12 Furto con destrezza
- Art. 13 Furto commesso da addetti alla sorveglianza e dipendenti del Contraente /Assicurato
- Art. 14 Scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo
- Art. 15 Terremoto
- Art. 16 Inondazioni e alluvioni
- Art. 17 Dolo e colpa grave
- Art. 18 Variazioni climatiche
- Art. 19 Beni all'aperto
- Art. 20 Parificazione danni da incendio
- Art. 21 Onorari periti

- Art. 22 Spese di rimozione macerie
 Art. 23 Rinuncia alla rivalsa

SEZIONE 4 – GESTIONE DEI SINISTRI

- Art. 1 Obblighi in caso di sinistro
 Art. 2 Spese per interventi conservativi
 Art. 3 Procedura per la valutazione del danno
 Art. 4 Mandato dei periti
 Art. 5 Operazioni peritali
 Art. 6 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – deprezzamento
 Art. 7 Inalienabilità delle opere dello stato
 Art. 8 Assicurazione parziale
 Art. 9 Limite massimo dell'indennizzo
 Art. 10 Pagamento dell'indennizzo
 Art. 11 Anticipo indennizzi
 Art. 12 Recupero dei beni

UBICAZIONI E BENI ASSICURATI

ELENCO BENI ASSICURATI	Elenco allegato
------------------------	-----------------

VALORE ASSICURATO TOTALE	€ 952.986,55
--------------------------	--------------

UBICAZIONI ASSICURATE
Palazzo Giuliani – Via dell'Artigliere n. 8 Verona
Palazzo di Economia – Via dell'Artigliere n. 19 Verona
Palazzo Ex Zitelle – Via Montanari n. 9 Verona
Palazzo di Lingue e Lettere – Via S. Francesco n. 22 Verona

CONTEGGIO DEL PREMIO

SOMMA ASSICURATA	TASSO PROMILLE IMPOSTE INCLUDE	PREMIO MINIMO IMPOSTE INCLUDE
€ 952.986,55		€

“Beni soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della L. n. 53 del 28.02.1983”

Scomposizione del premio

Premio annuo minimo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=

SEZIONE 1 DEFINIZIONI

Art. 1 – Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Beni assicurati	<p>Oggetti d'arte o di particolare riconosciuto valore artistico e/o storico e/o scientifico, di proprietà del Contraente o di proprietà di Terzi ma nella disponibilità del Contraente a qualunque titolo.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo rientrano, tra i beni assicurati:</p> <p><input type="checkbox"/> disegni, dipinti, quadri, tele, acqueforti, fotografie <input type="checkbox"/> bronzi, avori, marmi, gessi, calchi, cere; <input type="checkbox"/> libri rari, manoscritti, miniature,</p>

	biblioteche e collezioni librarie in genere <input type="checkbox"/> mobili; <input type="checkbox"/> orologi e manufatti antichi
Broker	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Deprezzamento	La diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
Enti all'aperto	Opere e oggetti d'arte che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati, all'aperto
Franchigia	La parte di danno espressa in valore fisso che, per ciascun sinistro, resta a carico dell'Assicurato.
Incombustibilità	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750°C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che per ciascun sinistro resta a carico dell'Assicurato.
Società	L'impresa di Assicurazione
Stima accettata	il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
Ubicazioni	Tutte le costruzioni di proprietà del Contraente o di Terzi contenenti le opere assicurate
Valore commerciale /prezzo di mercato	Il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;

Valore dichiarato	Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
-------------------	--

Art. 2 – Attività del Contraente

Università degli Studi di Verona.

L'Attività assicurata è quella istituzionale esercitata dall'Università degli Studi di Verona ai sensi di quanto previsto e/o attribuito da Leggi, Regolamenti, Statuti, e Normative in genere in materia di Pubblica Amministrazione.

Sono comprese le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

La Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 5 "Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto".

La Contraente/Assicurato è esentata da qualsiasi obbligo di dichiarare se esistono in contiguità delle ubicazioni assicurate, cose o condizioni capaci di aggravare il rischio, nonché di dichiarare l'esecuzione di nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, manutenzioni straordinarie che dovessero riguardare le ubicazioni assicurate.

Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 del C.C. il Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio fermo restando che in caso di sinistro il Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 del C.C. rinunciando al diritto di recesso.

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da Terzi, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la presente polizza ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2024 e scadenza ore 24.00 del 31.12.2029 con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante

comunicazione a mezzo raccomandata (o PEC) inviata dall'una all'altra parte almeno quattro mesi prima di tale scadenza.

È facoltà della Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la cessazione del contratto per qualsiasi motivo, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo richiesto, purché non eccedente i 6 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto.

Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione premio

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA*.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973, la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

Il contratto non prevede regolazione del premio.

Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe assunto il rischio o l'avrebbe l'assunto per un premio più elevato.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato per iscritto alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Ferme le esenzioni già previste all'art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" le variazioni che devono essere comunicate riguardano circostanze di fatto interne all'organizzazione della Contraente in grado di determinare un aggravamento di rischio rilevante, pertanto la Contraente non è tenuta a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 – Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

6.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze della Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze della Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora la Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare alla Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

6.2) Recesso per aggravamento del rischio

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio prevista all'Art. 5 "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC.

6.3) Recesso a seguito di sinistro

Non si applica al presente contratto

1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire alla contraente tutti i dati di cui all'art. 15 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.

2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà alla Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;

3. In caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione premio".

Art. 7 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare alla Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente e la Società sono tenuto devono essere effettuate con mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto e devono essere indirizzate alla Società e alla Contraente oppure al Broker al quale la Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. A titolo esemplificativo le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata, corriere, fax ecc.

Art. 9 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede della Contraente.

In deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 bis – Trattamento dei dati

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione delle condizioni di polizza, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza, purché tale interpretazione possa essere ritenuta legittima e non contraria alle disposizioni di legge.

Art. 13 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare della Contraente/Assicurato.

Art. 14 - Assicurazione per conto di chi spetta

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società. Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di

polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, entro 60 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 60 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito/respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

L'obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell'ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.

Art. 16 – Clausola Broker

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime.

In ragione delle delega all'incasso dei premi conferita dalla Società il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Società ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

Il Broker è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt.120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dall'art. 65 del Regolamento IVASS n.40/2018.

Art. 17 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 18 – Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

SEZIONE 3 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a indennizzare la Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi ma nella disponibilità della Contrente/Assicurato, causati, anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 1900 e 1912 del C.C., da un qualunque evento non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

Art. 2 – Beni assicurati

Sono assicurati i beni indicati in polizza e nelle successive appendici che verranno emesse nel corso del contratto.

La presente polizza assicura sia beni di proprietà della Contraente che beni di proprietà di Terzi, per i quali esista, da parte della Contrente un interesse ad assicurare e/o gravi sulla stessa un obbligo alla copertura assicurativa anche in virtù di impegni assunti nei confronti dei Terzi proprietari/prestatori.

I beni assicurati devono trovarsi nelle ubicazioni indicate in polizza come risulta dall'elenco allegato alla presente polizza e successive appendici oppure, limitatamente ai beni di proprietà dell'Ateneo, anche presso restauratori o corniciai e previa notifica alla Società.

Limitatamente ai casi di furto, la copertura assicurativa presso restauratori e corniciai è operante a condizione che i locali siano in muratura e siano difesi da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;
- b) finestre, vetrate, vetrine e altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno, siano protette da valide inferiate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. Oppure, se non

rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq o da imposte e serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni interni;

- c) impianto d'allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, ad istituto di vigilanza e/o forze dell'ordine e/o centrale di controllo. L'impianto deve essere controllato almeno una volta all'anno, da persona tecnicamente qualificata a verificarne l'efficienza e affidabilità.

Sono esclusi i danni da furto commessi attraverso le luci o maglie di porte, saracinesche o inferiate, senza effrazione delle relative strutture di metallo o dei relativi congegni di chiusura.

Art. 3 - Rischi esclusi

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- a) i danni causati dalla continua esposizione al gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;

- b) i danni causati da cattivo stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'ente assicurato, vizio proprio e/o intrinseco del bene;

- c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;

- d) i danni causati da funghi, batteri, parassiti e roditori in genere;

- e) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di riparazione, restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o messa a nuovo) e/o di indagini chimiche, fisiche o biologiche, effettuate da personale non specializzato ovvero con metodologie non idonee.

Restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare, restaurare o conservare gli enti assicurati;

- f) i danni subiti dai beni posti all'aperto salvo quanto espressamente ricompreso;

- g) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici dovuti al funzionamento o ad usura;

- h) i danni causati, determinati od agevolati, con dolo, dalla Contraente e/o dall'Assicurato;

- i) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati, da dipendenti della Contraente o dell'Assicurato e/o dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali;

- l) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere nonché la mancanza di enti assicurati rilevata in occasione di inventario;

- m) i danni causati da o conseguenti a truffe;

- n) i danni indiretti in genere anche se conseguenti ad un danno materiale indennizzabile;

- o) i danni direttamente o indirettamente causati da, verificatisi in seguito a o come conseguenza di:
- ☐ guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno);
 - ☐ guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato;
 - ☐ confisca, nazionalizzazione, requisizione, acquisto coattivo, esercizio di diritto di prelazione, azione di restituzione o distruzione o danneggiamento dei Beni Assicurati a seguito o in forza di provvedimenti adottati da un governo e/o da un'autorità pubblica;
 - ☐ scioperi, sommosse o tumulti popolari.
- p) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- q) i danni verificatisi in occasione di terremoti;
- r) i danni verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni;
- s) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;
- t) i danni verificatisi in occasione di trasporti;
- u) limitatamente agli strumenti musicali i danni da rottura di corde, ance, plettri, pelli.

Art. 4 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tale beneficio o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 5 – Valorizzazione dei beni

La Società accetta la valorizzazione di ciascuno dei beni assicurati in polizza, o che verranno successivamente inclusi tramite appendici, come “stima accettata”.

Art. 6 – Obblighi della Contraente/Assicurato

La Contraente/Assicurato ha l'obbligo, per la durata del presente contratto, di adottare tutta la cura necessaria al mantenimento in buono stato, alla tutela e alla sicurezza dei beni assicurati (salvo il caso fortuito o circostanza di forza maggiore) e di utilizzare tutti i mezzi di protezione e chiusura di cui dispone e di tenerli in perfetto stato di funzionamento.

Ciò premesso, la garanzia è operante a condizione che, al di fuori dell'orario di apertura o di presenza del personale, siano operanti le protezioni descritte in polizza (allegato A) relativamente a ciascuna ubicazione.

Si conviene tuttavia che la chiusura di persiane, tapparelle, ante e scuri, non è obbligatoria durante le chiusure diurne che non superino le due ore.

Art. 7 – Difetto, vizio e/o insufficiente imballaggio

La garanzia comprende i danni occorsi durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio nonché eventuali danni occorsi ai beni assicurati derivanti da difetto, vizio o insufficiente imballaggio, purché tali operazioni siano effettuate da personale dipendente della Contraente/Assicurato o da ditte specializzate.

Art. 8- Rottura accidentale di beni fragili

Premesso che per fragili si intendono, a titolo esemplificativo, quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino caratteristiche di fragilità l'assicurazione è estesa alla rottura accidentale dei fragili durante la giacenza nell'ubicazione assicurata a condizione che i beni siano riposti in vetrine o teche chiuse o su basamenti o siano collocati in zone non di passaggio.

La garanzia comprende altresì le rotture accidentali durante il maneggio per:

- ☐ la pulizia ordinaria
- ☐ l'esame dei beni
- ☐ il riordino dei beni

purché tali operazioni siano espletate da personale specializzato.

Art. 9 – Coppie, servizio, serie, parures, collezioni

Si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di una coppia e/o servizio e/o parure e/o serie e/o collezione, il danno indennizzabile a termini di assicurazione sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della coppia e/o servizio e/o parure e/o serie e/o collezione ma, in nessun caso si può considerare tale danno come una perdita totale dell'intero servizio e/o parure e/o serie e/o collezione.

Art. 10 – Furto, rapina, estorsione

La garanzia comprende i casi di furto, estorsione e rapina, anche se iniziata all'esterno, purché, nel caso di furto, tentato o consumato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche);
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni da furto/rapina quelli cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

La presente garanzia è prestata senza applicazione di scoperti e/o franchigie.

Art. 11 – Danni cagionati dai ladri

(opzione base)

Sono assicurati i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto/rapina o di tentato furto/rapina, compresi i danni ai sistemi di allarme e/o videosorveglianza, fino alla concorrenza di € 15.000,00 per sinistro

Nel caso in cui per lo stesso rischio sia operante anche altra polizza sottoscritta dall'Ateneo, la presente garanzia opererà in eccesso a quanto assicurato da altro contratto assicurativo.

Art. 11 – Danni cagionati dai ladri

(opzione migliorativa)

Sono assicurati i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto/rapina o di tentato furto/rapina, compresi i danni ai sistemi di allarme e/o videosorveglianza, fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro

Nel caso in cui per lo stesso rischio sia operante anche altra polizza sottoscritta dall'Ateneo, la presente garanzia opererà in eccesso a quanto assicurato da altro contratto assicurativo

Art. 12 - Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24.00 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che, in ogni locale dell'esposizione, vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista un sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

La garanzia è prestata con applicazione, per ogni sinistro, di uno scoperto pari al 10 % del danno indennizzabile.

Art. 13 – Furto commesso da addetti alla sorveglianza e dipendenti della Contraente/Assicurato

In deroga a quanto previsto dall'art. 3 Rischi esclusi lettera i) la garanzia è estesa:

☐ al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dagli addetti alla sorveglianza dei locali presso i quali vengono esposte le opere, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto di allarme.

La Contraente e /o l'Assicurato hanno l'obbligo di agire giudizialmente nei confronti dei responsabili accertati.

☐ al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dai dipendenti della Contraente/Assicurato sempreché l'autore del furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

In entrambi i casi la Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di agire giudizialmente nei confronti dei responsabili accertati.

La presente garanzia è prestata senza applicazione di scoperti e/o franchigie.

Art. 14 - Scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo

In deroga a quanto previsto dall'art. 3 "Rischi esclusi" lettera o) si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per perdite e danni occorsi alle opere assicurate per atti di terzi a seguito di usurpazione di pubblici poteri, scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro, a seguito di tumulti o sommosse civili, compiuti per motivi politici o terroristici, compiuti per vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.

Art. 15 – Terremoto

In deroga a quanto previsto dall'art. 3 "Rischi esclusi" lettera q) si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

Art. 16 – Inondazioni e alluvioni

In deroga a quanto previsto dall'art. 3 “Rischi esclusi” lettera r) si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società in ogni caso non risponde dei danni causati:

- ad enti mobili all'aperto;
- agli oggetti assicurati la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul pavimento; questa esclusione non è valida per mobili e tappeti.

Art. 17 – Dolo e colpa grave

Sono assicurati, anche in deroga all'art. 1900 c.c., i danni cagionati da colpa grave della Contraente e dell'Assicurato, nonché da dolo e colpa grave delle persone del fatto dei quali la Contraente e l'Assicurato sono legalmente responsabili, nonché il dolo e la colpa grave dei degli incaricati della sorveglianza.

Art. 18 – Variazioni climatiche

In deroga a quanto previsto dall'art. 3 “Rischi esclusi” lettera a) si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni e le perdite derivanti da brusche variazioni climatiche, purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione o condizionamento.

Art. 19 – Beni all'aperto

In deroga a quanto previsto dall'art. 3 “Rischi esclusi” lettera f) l'assicurazione è estesa agli oggetti d'arte collocati all'aperto per loro naturale destinazione, nell'ambito del giardino, parco, terreno di pertinenza delle ubicazioni assicurate, completamente recintati, il cui accesso è munito di cancellate bloccate da idonei congegni di chiusura.

Tali oggetti devono in ogni caso risultare nell'elenco dei “beni assicurati”.

Art. 20 – Parificazione ai danni da incendio

Sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dalla Contraente/Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni oggetto della presente polizza.

Art. 21 – Onorari periti

(opzione base)

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che la Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo di € 30.000,00 per sinistro.

Art. 21 – Onorari periti

(opzione migliorativa)

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che la Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo di € 40.000,00 per sinistro.

Art. 22 - Spese di rimozione macerie

(opzione base)

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza della somma di € 50.000,00 per sinistro.

Art. 22 - Spese di rimozione macerie

(opzione migliorativa)

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza della somma di € 100.000,00 per sinistro.

Art. 24 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia espressamente all'azione di surroga che potesse competere per l'art.1916 C.C., nei confronti della Contraente e dei suoi amministratori e dipendenti, salvo il caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato (entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza).

La Società inoltre rinuncia all'azione di surroga ex art.1916 C.C, salvo il caso di dolo, nei confronti dei Terzi assicurati, dei trasportatori specializzati, degli organizzatori di mostre ed esposizioni, salvo che la Contraente non eserciti essa stessa tale facoltà.

SEZIONE 4 CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, la Contraente/Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;

b) entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società oppure al Broker;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, e comunque per i sinistri furto, rapina, scippo, estorsione, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;

d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;

e) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso alla Contraente/Assicurato di modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività; inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, la Contraente/Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Si conviene che, indifferibili interventi a scopo conservativo disposti dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali, potranno essere effettuati sugli stessi, anche subito dopo il sinistro, tenendone adeguata documentazione.

Art. 2 – Spese per interventi conservativi

In caso di danno indennizzabile a termini di polizza la Società si obbliga a sostenere le spese che si rendessero necessarie per gli interventi atti a garantire idonei restauri propedeutici alla conservazione dell'opera d'arte o, nel rispetto dei valori materici, storici ed estetici del manufatto stesso.

A titolo esemplificativo e non limitativo si elencano le seguenti spese:

- Prestazioni professionali del restauratore beneviso dalla Società o indicato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali;
- Trasporti effettuati per contenere il danno;
- Indagini scientifiche eseguite dal restauratore o da primario istituto di restauro per definire le idonee metodologie di restauro.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con la Contraente o persona dalla stessa designata;
- b) oppure, a richiesta da una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Se una delle Parti lo richiede il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia di in cui è avvenuto il sinistro.

Si precisa che la procedura di arbitrato potrà essere attivata solamente nei limiti in cui tale possibilità, in considerazione della natura pubblica della Contraente, sia consentita dalle leggi in vigore al momento dell'eventuale richiesta di attivazione.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.

La Contraente/Assicurato conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota dall'indennizzo spettategli.

Art. 4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se la Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla Sezione 4 Art. 1. "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della presente Sezione all'Art. 3 "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più sedi o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei sedi o delle ubicazioni danneggiate.

Art. 6 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – deprezzamento

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

In caso di distruzione o perdita totale di uno o più beni assicurati la Società corrisponde una somma pari al valore di mercato dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro dedotti eventuali recuperi.

Per i beni assicurati su base di stima accettata il valore dell'oggetto è quello di detta stima.

In caso di danneggiamento suscettibile di riparazione la Società, corrisponde il costo del restauro (compresi i relativi costi di trasporto per l'invio al riparatore e ritorno in sede) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza tra il valore che il bene assicurato aveva prima del sinistro e quello del bene nello stato in cui si trova dopo il sinistro.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto, per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Per i beni assicurati su base di stima accettata il valore dell'oggetto è quello di detta stima.

La presente assicurazione copre il deprezzamento dell'opera causato da un evento coperto dalla presente assicurazione, fino al 100% del valore assicurato.

Art. 7 – Inalienabilità delle opere dello stato

Qualora a seguito di sinistro la Società abbia indennizzato l'opera danneggiata per il Suo intero valore, se tale opera è di proprietà pubblica e soggetta alla condizione di inalienabilità, gli eventuali residui resteranno comunque di proprietà dell'Assicurato.

Art. 8 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.

Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica alle sole opere assicurate a valore dichiarato.

Art. 9 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o della Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in quest'ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 11 – Anticipo indennizzi

(opzione base)

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 11 – Anticipo indennizzi

(opzione migliorativa)

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 40.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 12 – Recupero dei beni

Se gli oggetti di cui alla oggetto di furto/rapina/estorsione vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società.

Qualora la Società abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza, la stessa rinuncia espressamente al diritto di esigere la proprietà del bene, qualora il relativo diritto non sia trasferibile e

l'avente titolo si impegna a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi fermo l'obbligo della Società di indennizzare i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

La Società

La Contraente

Clausole vessatorie

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Sezione 2 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sezione 2 Art. 2 Assicurazione presso diversi assicuratori

Sezione 2 Art. 3 Durata del contratto

Sezione 2 Art. 4 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione del premio

Sezione 2 Art. 5 Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Sezione 2 Art. 6 Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

Sezione 2 Art. 10 Foro competente

Sezione 2 Art. 18 Coassicurazione e delega

Sezione 3 Art. 3 Rischi esclusi

Sezione 3 Art. 4 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Sezione 4 Art. 6 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - deprezzamento

È facoltà della Società estendere l'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.

La Società